

Si paga il 10% di quanto non indicato. Con effetti paradossali

Sanzioni fuori controllo

Nei guai chi si dimentica del quadro Rw

DI MAURIZIO TOZZI

Quadro RW, sanzioni fuori controllo. Senza legge delega urge rivedere il sistema sanzionatorio per chi ha omesso la compilazione del monitoraggio fiscale. Il problema sorge soprattutto per i cittadini stranieri residenti e gli italiani non evasori ma che erano ignari dell'adempimento: anche volendo, la preoccupazione per le sanzioni del passato pone un forte punto interrogativo sulla compilazione del quadro in Unico 2013.

Il quadro RW è da tempo nell'occhio del ciclone. Semplici e veloci le riflessioni da fare: in primo luogo, chiunque voglia spontaneamente adempiere al monitoraggio in dichiarazione è sicuramente un soggetto non evasore. È del tutto improbabile, infatti, che un evasore incallito, che peraltro è riuscito anche a nascondere i soldi all'estero, decida di autodenunciarsi in maniera così stupida. Le sanzioni sono spropositate, soprattutto se collegate alla descritta circostanza di assenza totale di evasione. Esiste infine una procedura di infrazione europea proprio per la sproporzione delle sanzioni, tanto che il legislatore della legge delega aveva previsto un intervento ad hoc per uscire dall'empasse. Oggi purtroppo è tutto fermo, ma intanto si avvicina l'ennesimo adempimento dichiarativo e soprattutto le notizie che trapelano da alcuni contribuenti sottoposti a controllo evidenziano situazioni del tutto assurde e spropositate. Gli uffici, infatti, si attengono alle indicazioni della circolare n. 11 del 2010, secondo cui la sanzione irrogabile per l'omessa compilazione del quadro RW è del 10% (sezioni II e III) degli importi non indicati, ovvero del 5% in riferimento alla sezione I (compilata di rado). A parte la necessità di risolvere in maniera chiara dubbi che non dovrebbero sussistere, come ad esempio il non obbligo di

monitorare la percezione di emolumenti e pagamenti da soggetti terzi, non trattandosi di propri trasferimenti, sul fronte delle sanzioni va notato che esse possono giungere a livelli astronomici.

Alcuni esempi sono esplicativi. Pensiamo soprattutto agli investimenti finanziari detenuti all'estero e nella piena disponibilità di due coniugi, che solo nella circolare n. 45 del 2010 hanno visto ricevere dall'Agenzia delle Entrate l'importante chiarimento in forza del quale l'indicazione nel quadro RW deve avvenire sulla base di valori assoluti. Ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le sanzioni irrogabili per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale sono contestabili entro l'ordinario termine di accertamento: questo significa che entro il 2013 è possibile sanzionare irregolarità commesse a partire dal 2008. Se però le attività in questione sono detenute in paesi black list, bisogna tener conto dell'articolo 1 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, secondo cui in tal caso le predette sanzioni possono essere irrogate in un termine raddoppiato: vale a dire che poiché la norma è entrata in vigore nel 2009, entro cui era ancora sanzionabile l'anno 2004, tale annualità risulta ancora sanzionabile entro il 2013.

Il primo dilemma da risolvere riguarda la sanzione irrogabile. Immaginiamo che i soggetti in questione, ignari dell'adempimento ma assolutamente non evasori (altrimenti avrebbero di corsa fatto lo scudo fiscale), posseggano l'investimento all'estero dal lontano anno 2000, per un importo di 100.000,00 euro. Secondo le indicazioni di prassi, tali soggetti avrebbero dovuto compilare la sezione II di Unico in ogni anno, indicando il valore assoluto di 100.000,00 euro. Non avendolo fatto, sono esposti alla sanzione del 10%. Tale sanzione non si ritiene sia annua e cumulabile ma-

terialmente (soluzione altrimenti assurda ma che sembra qualcuno paventi), ma invece dovrebbe rientrare nel novero dell'articolo 12 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (cumulo giuridico per la reiterazione della violazione in anni diversi), dovendo prendere in considerazione la sanzione più elevata ed incrementarla del 50% (peraltro, si rammenta che se le violazioni effettuate sono duplici, riguardando, in un'annualità, anche la sezione III del quadro RW, la sanzione più elevata è ulteriormente maggiorata del 25%). Insomma, si parla quantomeno di una sanzione del 15%, ovvero del 18,75%.

In caso di cumulo giuridico, dunque, i soggetti in questione, a prescindere dal luogo in cui detengono gli investimenti finanziari, sarebbero sanzionati nella misura del 15% (o 18,75%). L'aspetto paradossale, però, è che essendo richiesta la compilazione riportando il valore assoluto dell'attività, entrambi i coniugi sarebbero sanzionati nella misura del 15% (o 18,75%) dell'importo di 100.000,00 euro, con una sanzione effettiva raddoppiata e pari al 30% (o addirittura 37,50%). Tale abnormità non può assolutamente tollerarsi. Ma se addirittura si dovesse giungere alla conclusione del solo cumulo materiale, allora le conclusioni sarebbero addirittura paranormali. In caso, infatti, di detenzione in paesi non black list, considerando gli anni dal 2008 al 2010, oltre all'integrativa per il 2011, ipotizzando l'omissione della sola sezione II, avremmo la necessità di pagare il 31,25% di sanzioni complessive per ciascun coniuge, ossia il 62,50% di 100.000,00 euro. Se

poi, per ironia della sorte, si tratta di un paese black list, entrando in gioco anche gli anni dal 2004 al 2007 (con sanzione però del 5%), ogni coniuge dovrebbe pagare il 51,25% di sanzioni e dunque



la sanzione irrogata sarebbe di 102.500,00 euro, addirittura superiore al capitale detenuto all'estero. Nell'auspicio, infine, che non siano avvenuti movimenti di denaro negli anni sanzionabili, perché altrimenti per ogni sezione III del quadro RW scatta un'ulteriore sanzione del 5% (fino al 2007) o del 10% (dal 2008). In definitiva, se si aggiunge che si tratta di non evasori, la beffa e il danno sono mostruosi: della serie, era meglio evadere. Avrebbero avuto lo scudo, evaso le imposte in Italia, pagato solo il 5% e ottenuto anche l'immunità da altri accertamenti. Forse qualcosa non funziona.

—©Riproduzione riservata—■